

SPERIMENTAZIONE E DUBBI NELL'APPLICAZIONE DELLO SPORTELLINO UNICO

A pochi mesi dall'introduzione dello sportello unico per le attività produttive, si possono individuare i problemi affrontati dai comuni nell'applicazione del nuovo servizio alle imprese. Nel contempo si esaminano le iniziative collegate allo sportello unico avviate da enti, comuni e strutture centrali

di **Claudio Facchini**, *Dirigente Settore Sviluppo Economico Comune di Faenza*
ARTICOLO PUBBLICATO NELLA RIVISTA AZIENDITALIA N. 10/1999 (IPSOA)

PREMESSA

La complessità e la novità della disciplina dello Sportello unico per le attività produttive (d'ora in poi Sportello unico) ha messo e metterà in crisi le capacità organizzative dei Comuni e, soprattutto, la loro capacità di essere servizio reale per le imprese. Ogni crisi, però, presenta anche opportunità di sviluppo e innovazione.

Lo Sportello unico può assumere un ruolo strategico nell'innovazione della Pubblica amministrazione, se saprà "imporsi quale modello dell'agire amministrativo anche al di fuori dello specifico campo finora assegnato" (1).

A tre mesi dall'istituzione (27 maggio 1999), è già possibile tentare una prima messa a punto delle problematiche più rilevanti che i Comuni si sono trovati a fronteggiare. Ciò potrà essere utile anche per quei Comuni che solo ora stanno attivando lo Sportello unico: lo stato di attuazione a giugno si trova nella Tavola 1.

Nel presente articolo verranno messe a fuoco, quindi, alcune problematiche che hanno assunto rilievo nell'esperienza e nella sperimentazione che stanno compiendo diversi Comuni e diversi enti (2).

LE PROBLEMATICHE E GLI INTERROGATIVI PIU' FREQUENTI (3)

1. Quali sono le linee guida per applicare il DPR 447/1998, quando la norma non si esprime esplicitamente o lascia spazi di discrezionalità?

Si propongono le seguenti due linee guida:

- 1) *semplificare*. Sono da privilegiare le applicazioni e le interpretazioni che vanno nel senso della semplificazione. Questa è, innanzitutto, eliminazione di adempimenti e procedimenti che non hanno valore aggiunto per il risultato finale e, in secondo luogo, adozione di tutte le prassi utili ad alleggerire il carico burocratico. Ciò richiede il massimo decentramento delle responsabilità;
- 2) *fornire un servizio reale alle imprese*. Sono da privilegiare le soluzioni organizzative e procedurali che abbiano il carattere del servizio reale alle imprese e che, pertanto, saranno le stesse imprese a giudicare tale. Ciò comporta un dialogo con le associazioni degli imprenditori ed un coinvolgimento del cliente/utente nell'erogazione stessa del servizio.

2. Quali sono le responsabilità del Comune che non realizza lo Sportello unico?

Le disposizioni del DPR 447/1998 sono cogenti e, quindi, costituiscono un parametro di legittimità dell'azione amministrativa, suscettibile di tutela di fronte al giudice amministrativo (4). Sono impugnabili il mancato ricorso al procedimento unico e allo Sportello unico, da parte del Comune che non l'abbia istituito; il rispetto dei termini e degli adempimenti propulsivi che il Regolamento (il DPR 447/1998) pone in capo al responsabile del procedimento; il mancato rispetto delle garanzie di pubblicità e partecipazione (attivazione dell'archivio informatico, valutazione delle osservazioni

dei controinteressati, ecc). “Anche nei casi in cui non sia operativo lo Sportello unico, devono essere applicate le procedure previste dal Regolamento stesso” (5).

Lo Sportello unico è strumento volto a favorire l’avvio di nuove attività economiche, pertanto la sua mancata attivazione o il suo inadeguato funzionamento, nel caso in cui sia causa di mancati insediamenti produttivi, fa ricadere sugli amministratori responsabilità politiche per il minore sviluppo economico del territorio.

3. Quali sono gli adempimenti minimi per poter ritenere adempiuti gli obblighi di costituzione dello Sportello unico stabiliti dal DPR 447/1998?

“Affinché un Comune possa essere considerato in regola con gli adempimenti formali previsti dal Regolamento, è necessario che l’amministrazione abbia nominato un responsabile del procedimento, istituito la struttura tecnica e organizzato il sistema informativo”(6).

4. Qual è l’ambito di applicazione del DPR 447/1998? E’ ricompreso il commercio?

La circolare Bassanini dell’8 luglio (5) ha stabilito che il DPR 447/1998 si applica a “qualunque attività produttiva di beni o servizi, ivi incluse, ad esempio, le attività agricole e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, qualora l’attività richieda la localizzazione di impianti, la loro realizzazione ... ”.

Va tuttavia precisato che, nella pratica, lo Sportello unico sarà operativo con gradualità. Ogni Comune dovrà sviluppare in un primo momento le competenze tecnico-amministrative relative ai settori più tipici della propria economia, anche se fin da subito deve essere in grado di gestire col procedimento unico qualsiasi istanza presentata allo sportello.

Per quanto riguarda la disciplina del commercio va detto che il D.Lgs. 114/1998 non disciplina la fase di localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ... dei locali e degli impianti destinati ad ospitare imprese commerciali. Questa fase può certamente essere gestita con il procedimento unico.

5. Quali poteri ha il Comune nei confronti delle Pubbliche amministrazioni (PPAA) esterne, coinvolte nel procedimento unico?

Innanzitutto va detto che il successo dello Sportello unico dipenderà in buona parte dalla capacità di coinvolgere le PPAA interessate in un sistema organizzativo strutturato, flessibile e cooperativo.

Tuttavia la realtà del Paese si presenta con luci ed ombre: a situazioni di grande collaborazione si contrappongono situazioni di indisponibilità al dialogo, tant’è che il nodo del coinvolgimento delle PPAA può essere considerato come la principale criticità dell’operatività degli Sportelli unici.

A fianco di un necessario rafforzamento dei poteri del Comune e, per esso, dello Sportello unico, da prevedersi a livello normativo, si dovrà puntare su di un processo di crescita culturale dell’insieme della Pubblica amministrazione, nella consapevolezza che la cooperazione e la semplificazione porterà benefici anche agli enti e ai lavoratori, oltre che ai clienti/utenti.

Per spingere le PPAA alla collaborazione si deve operare con costanza. A questo fine sono di supporto alcuni principi della legge 59/1997 (Bassanini 1), indicati all’art.3, comma 1, lett.c, laddove si fa riferimento alla presenza e all’intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l’esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo.

Un importante indirizzo viene formulato dalla circolare Bassanini dell’8 luglio (5), emblematicamente destinata “a tutti i Ministeri”, invitati “per quanto di loro competenza, ad attenersi scrupolosamente alle previsioni dell’accordo allegato ... prestando la massima collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi” posti dalla normativa.

La circolare richiamata stabilisce il principio di “avvalimento” delle PPAA coinvolte nel procedimento unico e che il responsabile del procedimento unico, nei confronti delle PPAA, ha i seguenti poteri:

- di impulso

- di diffida e messa in mora
 - di convocare la conferenza dei servizi, anche a prescindere dalle richieste dell'impresa.
- La circolare prevede inoltre che possano essere stipulate apposite convenzioni tra Comune e PPAA per regolamentare il rapporto di avvalimento; in questo caso ogni PA dovrà individuare un responsabile dei rapporti con la struttura.

6. Quali sono le responsabilità del responsabile dello Sportello unico?

In via generale sono quelle che ha qualsiasi responsabile di procedimento, ai sensi della legge 241/1990; in via particolare sono quelle previste a suo carico da parte del DPR 447/1998; ad esempio: richiedere – senza indugio – pareri e autorizzazioni alle PPAA interessate; inserire gli elementi identificativi di ciascuna domanda nell'archivio informatico; richiedere la convocazione della Conferenza di servizi, quando previsto; e così via. Ovviamente vi sono anche obblighi di diligenza e comportamento proattivo, richiesto per il buon esito della conclusione del procedimento. In questi ambiti le sue responsabilità sono di carattere amministrativo, penale, contabile e civile. Ma tali responsabilità non si estendono agli endoprocedimenti, che rimangono nella competenza delle PPAA alle quali sono stati assegnati da norme specifiche.

7. Come conciliare privacy e trasparenza, in ordine all'obbligo di inserimento della domanda nell'archivio informatico, accessibile a tutti?

Il quesito si pone in ordine al necessario contemperamento della tutela della trasparenza e della tutele della *privacy* e del “diritto di privativa industriale.

“In ordine al primo profilo, il Regolamento sembra muoversi sul presupposto che il soggetto interessato, presentando una domanda volta alla realizzazione di un insediamento produttivo, postula una attività destinata ad interessare la collettività situata sullo stesso territorio e perde, pertanto, ogni pretesa alla riservatezza ... Più delicato è il problema del diritto di privativa industriale, posto che determinati particolari del progetto sottoposto potrebbero comportare obblighi di riservatezza, al fine di non danneggiare l'istante nei rapporti con i suoi possibili concorrenti. Tale ultimo aspetto potrebbe ad esempio essere risolto dai singoli Comuni chiedendo allo stesso soggetto interessato, nell'ambito della modulistica predisposta, di individuare gli eventuali profili tecnici e progettuali da mantenere, motivatamente riservati, fermo restando che tutte le informazioni concernenti comunque la tutela dell'ambiente (ad esempio per i dati relativi alle fonti inquinanti connesse al nuovo impianto) sono già, necessariamente, pubblici, ai sensi della legge n.349/1986 istitutiva del Ministero dell'Ambiente”(7).

Peraltro il DPR 447/1998 non indica esplicitamente quali siano i dati minimi indispensabili da rendere pubblici, pertanto ogni Comune potrà disciplinare, anche sul piano organizzativo, un insieme minimo, sufficiente ad identificare l'insediamento ai fini di garantire l'effettività del principio di partecipazione al procedimento, da parte dei soggetti interessati. In un secondo momento, se richiesto, potranno essere messi a disposizione i dati di dettaglio.

8. Perché nel “procedimento semplificato” non sono disciplinati alcuni adempimenti, previsti invece nel “procedimento mediante autocertificazione”, quali: inserimento della domanda nell'archivio informatico; attivazione di altre forme di pubblicità; richiesta di integrazione dei documenti per una sola volta entro 30 giorni da ricevimento della domanda?

Ad una prima lettura pare non esservi una motivazione logica, pertanto è razionale e doveroso attivare gli adempimenti indicati anche nel caso del “procedimento semplificato”. In tal modo esso sarà reso più completo, più garante della trasparenza e più efficiente. L'integrazione di una domanda incompleta, infatti, consente di pervenire più rapidamente alla conclusione del procedimento.

9. Il procedimento unico si conclude con un provvedimento specifico o no?

Il DPR 447/1998 non scioglie esplicitamente questo interrogativo e, di volta in volta, fa diversi riferimenti per indicare il momento conclusivo del procedimento, che può avvenire per “silenzio assenso”, con la formulazione di un “atto di diniego” o di un atto di “assenso” o, ancora, attraverso il verbale della conferenza di servizi, sostitutivo di qualsiasi altro atto necessario.

L’opinione di chi scrive è che l’atto conclusivo del procedimento debba avere natura esclusivamente ricognitoria degli atti prodotti a livello endoprocedimentale, al fine di non aggiungere un ulteriore atto, che confliggerebbe con il principio di semplificazione.

Se è vero che nell’ordinamento vige il principio per cui il procedimento amministrativo deve concludersi “mediante l’adozione di un provvedimento espresso” (legge 241/1990, art.2, c.1), è vero anche che va sempre più affermandosi l’uso del silenzio assenso. Questo, in quanto tale, non conclude il procedimento con un provvedimento espresso. Ciò può essere visto come l’affermarsi del principio dell’intervento pubblico minimo e proporzionato al risultato, che fonda l’opinione sopra espressa (8).

10. Qual è il livello ottimale di gestione?

Il legislatore nazionale non ha indicato volutamente un livello ottimale di gestione, lasciando liberi i Comuni, titolari della funzione. Si perviene meglio a una configurazione praticabile, attraverso un processo dal basso, tramite accordi e convenzioni. Le Regioni dovrebbero individuare, d’intesa con gli enti locali, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni amministrative, incentivandone l’esercizio associato, ma non stabilire alcun obbligo (D.Lgs. 112/1998, art.3).

Si può presumere che anche in un secondo tempo possano modificarsi le formule organizzative ed istituzionali adottate in fase di avviamento, sulla base dell’esperienza e dell’evidenza dei benefici della gestione associata. Va da sé che i percorsi saranno diversi e specifici per le grandi città e per i piccoli Comuni.

Al riguardo la circolare Bassanini dell’8 luglio (5) invita a valutare prioritariamente la possibilità di attribuire la gestione dello Sportello unico al soggetto responsabile del patto o del contratto, laddove siano stati stipulati patti territoriali o contratti d’area.

11. Il procedimento di variazione dello strumento urbanistico, attivato nell’ambito del procedimento unico di cui al DPR 447/1998 (art.5, c.2), si conclude con l’approvazione del Consiglio comunale?

Si. La norma introduce una semplificazione di grande portata, che è stata chiarita definitivamente dalla circolare Bassanini dell’8 luglio (5), quando, alla lettera g) esplicita: “relativamente alla variazione dello strumento urbanistico, di cui all’art. 5, comma 2, sulla pronuncia definitiva della conferenza dei servizi non è necessario acquisire l’autorizzazione della Regione. Ciò è stato autorevolmente affermato dal Consiglio di Stato nel parere reso il 14 settembre 1998 sullo schema di Regolamento di semplificazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998), che ha infatti chiesto l’eliminazione della preesistente previsione relativa all’acquisizione dell’approvazione dell’autorità competente. Le attribuzioni della Regione sono infatti pienamente fatte salve dal procedimento di cui all’art. 14, comma 3-bis. della legge n. 241 del 1990.”

CONSIDERAZIONI FINALI

In questi mesi sono state numerose, in tutta Italia, le iniziative connesse allo Sportello unico e consistente l’impegno di tanti enti, Comuni e strutture centrali. L’Anci ha voluto investire sullo Sportello unico, quale sfida per sperimentare un processo di innovazione della Pubblica amministrazione (una sintesi delle iniziative avviate si trova alla Tavola 2).

Grazie anche alla sperimentazione di numerosi Comuni di ogni dimensione e grazie alla divulgazione di modellistica, schemi di atti, approcci organizzativi diversi si sta formando una

consistente documentazione che, anche col supporto telematico, è messa a disposizione di tutti. In particolare si vuole richiamare al riguardo l'attività dell'Ancitel (Tavola 3).

A livello regionale si segnala l'iniziativa dell'Emilia-Romagna, tramite l'Ervet (Tavola 4). Per quanto riguarda la formazione dei funzionari che si dovranno occupare di sportello unico, oltre ad un apposito programma Pass, destinato alle regioni del Sud, il Dipartimento della funzione pubblica ha affidato uno specifico incarico al Formez (Tavola 5), che sta operando su tutto il territorio nazionale. Queste iniziative consentono di sviluppare un ampio benchmarking, che i Comuni e le PPAA dovranno sviluppare ulteriormente ed in modo organico, per ricercare un allineamento "in alto" delle esperienze.

Queste ultime sono molto diversificate e non pare emergere un modello migliore di un altro: ciò conferma la bontà dell'impostazione aperta data dal legislatore al DPR 447/1998.

Si ritiene, tuttavia, che l'approccio vincente sia quello basato sui sistemi di qualità, di cui le norme ISO 9.000 sono un buon strumento. Infatti le finalità e le logiche organizzative poste dal Regolamento sullo Sportello unico richiamano costantemente la gestione per la qualità: *dalla soddisfazione del cliente*, connessa agli obiettivi di semplificazione e di certezza dei tempi di conclusione del procedimento, *al miglioramento continuo*, che deve essere assicurato per realizzare uno Sportello unico gradualmente più completo; *dalla valutazione dei fornitori*, il cui ruolo è svolto dalle PPAA esterne, le quali, pertanto devono considerare lo Sportello unico come il cliente da soddisfare, *al riesame del contratto*, che impone la realizzazione di una apposita Carta del servizio dello Sportello unico, alla cui compilazione devono concorrere fornitori (le PPAA esterne) e clienti (le Associazioni degli imprenditori).

NOTE

- (1) R: Sestini, *La disciplina del nuovo sportello unico per le attività produttive introdotto dalla "riforma Bassanini"*, paper, p.15. Raffaello Sestini è magistrato amministrativo del TAR della Lombardia e Consigliere giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'intero paper, di oltre 90 cartelle, contiene una analisi chiara, completa ed approfondita della normativa

sullo Sportello unico. Esso si può “scaricare” dal sito Web dell’Ancitel: www.ancitel.it, cliccare “Sportello unico”, cliccare “Commento analitico alla normativa di riferimento dello Sportello unico”.

- (2) C: Facchini, “Lo sportello unico per le attività produttive”, in *Azienditalia*, n.12/1998, pp.619-631.
- (3) Le problematiche e gli interrogativi presentati nel paragrafo sono lungi dall’essere un insieme esaustivo, così come le “risposte”, che si è tentato di dare, sono lungi dall’aver alcuna pretesa di conclusività. Domande e risposte sono solo il frutto della riflessione di chi opera sul campo, consapevole che altri operatori e commentatori potranno avere altre opinioni.
- (4) R. Sestini, *Opera citata*, p.27.
- (5) Circolare 8 luglio 1999, n. DAGL 1.3.1/43647, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “Criteri per l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.447, in materia di sportello unico per le attività produttive”, in G.U. n.162, del 13.7.1999. La circolare (firmata dal Sottosegretario Bassanini) riporta in allegato, quale parte integrante, l’accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata Stato – città ed autonomie locali e Stato – regioni.
- (6) Anci, *Nota interpretativa*, paper.
- (7) R. Sestini, *Opera citata*, p.59.
- (8) Per tale argomentazione, si veda L. Torchia, “Lo sportello unico per le attività produttive”, in *Il Giornale di Diritto Amministrativo*, n.21/1999.

Tavola 1

Stato di attuazione dello Sportello unico per le attività produttive

Stato di attuazione	Comuni capoluogo di provincia	Comuni al di sopra di 30.000 abitanti, non	Comuni con popolazione compresa tra
---------------------	-------------------------------	--	-------------------------------------

		capoluogo di provincia	30.000 e 1.000 abitanti
Comuni che hanno nominato il responsabile entro il 27.5.1999	75,5%	57,4%	65,1%
Comuni con Sportello unico operativo	21,6%	24,0%	33,3%

(*) Campione casuale di 63 su 4.846 Comuni, proporzionale rispetto alla distribuzione per macro area geografica (nord, centro, sud)

Fonte: Formez, Progetto SI – Sportello impresa, giugno 1999

Tavola 2

Le iniziative dell’Anci per lo Sportello unico

L’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani si è particolarmente impegnata per presidiare, monitorare e sostenere la realizzazione degli Sportelli unici, costituendo un gruppo di lavoro con alcuni Comuni, che, per primi, li hanno attivati.

Sono state messe a fuoco particolari criticità, fra le quali il rapporto con le PPAA coinvolte nel procedimento unico. Con l’ausilio del Formez, è stato elaborato un Rapporto sulle difficoltà

incontrate dai Comuni nella realizzazione dello Sportello unico. Tale Rapporto è stato presentato all'Osservatorio sulle semplificazioni, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito del "patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione", stipulato il 22 dicembre 1998, tra il Governo e le parti sociali. Dall'attività dell'Osservatorio è nata la circolare Bassanini dell'8 luglio (5).

L'attività dell'Anci proseguirà su questo binario, anche al fine di elaborare emendamenti al Regolamento, sulla base di un monitoraggio costante delle esigenze dei Comuni.

Riferimenti

Dr. Angelo Rughetti e Avv. Michela Susanna, Referenti per Anci sullo Sportello unico

E-mail: rughetti@ancitel.it

Tel. Anci: 06/680091, Fax Anci: 06/6873547

Tavola 3

Le iniziative dell'Ancitel per lo Sportello unico

L'Ancitel, la società di servizi promossa dall'Anci, è stata incaricata dal Ministero dell'industria della realizzazione del progetto "Iniziative ed attività di sostegno ai Comuni per la promozione e

l'incentivazione della realizzazione degli Sportelli unici per le attività produttive", in collaborazione con l'Anci e l'Ipi (Istituto per la promozione industriale).

Il lavoro si è basato sul coinvolgimento di un gruppo selezionato di sedici Comuni di medie dimensioni, con il compito di sperimentare sul campo l'insieme delle attività necessarie alla realizzazione dello Sportello unico. Parallelamente è stato avviato un "progetto grandi Comuni". Grazie anche all'apporto diretto di queste sperimentazioni, Ancitel ha messo a punto una serie di strumenti, consultabili e scaricabili dal sito www.ancitel.it, fra i quali:

- 1) rilevazione ed analisi degli endoprocedimenti
- 2) definizione delle modalità di interazione con le PPAA interessate, con la produzione di uno schema analitico di protocollo d'intesa
- 3) elaborazione di un modello organizzativo di gestione della struttura, con schema di regolamento comunale
- 4) predisposizione dell'archivio informatico e telematico.

Ancitel, inoltre, sta predisponendo, nell'ambito dei propri servizi *on-line*, un apposito sportello telematico per fornire assistenza ai Comuni in materia di Sportello unico.

Riferimenti

Dr. Giorgio Carbonara, Responsabile "Sportelli unici – Grandi Comuni"

Tel. 06/76201221 – e-mail: carbonara@ancitel.it

Dr.ssa Annalisa Giovannini, Responsabile "Progetto Sportello unico – Ministero dell'industria, Anci, Ancitel, Ipi"

Tel. 06/76291249 – e-mail: giovannini@ancitel.it

Tavola 4

Le iniziative dell'Ervet per lo Sportello unico

L'Ervet, la società di sviluppo territoriale dell'Emilia - Romagna, è stata incaricata dall'Assessorato regionale alle attività produttive del monitoraggio dell'attivazione degli Sportelli unici. Tale

monitoraggio ha consentito di identificare e disseminare casi di *best practice* e di ottenere un censimento puntuale delle problematiche emergenti. Esso, oltre a consentire la conoscenza dello stato di avanzamento della realizzazione degli Sportelli unici, permette alla Regione di predisporre iniziative di accompagnamento.

Da segnalare le attività di animazione del Laboratorio, che ha coinvolto alcune tra le più attive amministrazioni locali della regione. Alla fine del percorso formativo/progettuale, i partecipanti hanno usufruito di una ampia gamma di proposte di soluzioni organizzative e tecnologiche che, confrontate e discusse sulla base delle esperienze maturate “sul campo”, hanno consentito di sviluppare un modello di Sportello unico, inteso come strumento di servizio al mondo delle imprese e per lo sviluppo locale in generale.

Nel Laboratorio è stato proposto ed utilizzato il modello sperimentato in ambito aziendale dai sistemi di “comunità professionali di conoscenza”, che utilizzano le metodologie e le tecniche del *knowledge management* per l’apprendimento e, quindi, per produrre qualità ed efficienza nell’organizzazione interna e per le prestazioni di servizio.

Riferimenti

Arch. Marco Iachetta – e-mail: mei@ervet.it

Dr. Piero Luisi – e-mail: pel@ervet.it

Dr.ssa Silvia Ringolfi – e-mail: ser@ervet.it

Sito Web: www.ervet.it – Tel. Ervet 051/6450411, Fax Ervet 051/222352

Tavola 5

La iniziative del Formez per lo Sportello unico

Il Formez è stato incaricato dal Dipartimento per la funzione pubblica di sviluppare un progetto per sostenere la fase di primo funzionamento degli Sportelli unici e di accompagnarne lo sviluppo

nell'arco dei prossimi tre anni. Il progetto "SI" (Sportello Impresa) si articola in diverse azioni e servizi:

- 1) sportello telefonico e telematico per informazioni sui servizi offerti
- 2) assistenza tramite una apposita sezione del sito www.formez.it, dove si possono trovare: i riferimenti normativi, la guida all'attuazione del Regolamento, una rassegna stampa, una newsletter e alcuni link con i principali siti degli Sportelli unici dei Comuni. Dal sito è inoltre possibile scaricare un kit contenente una guida elaborata in collaborazione con l'Anci, una raccolta di documentazione operativa (schemi di regolamento per classi di Comuni e protocolli d'intesa con le PPAA coinvolte nel procedimento)
- 3) un cd-rom con guida al procedimento unico
- 4) un floppy disk con gli schemi di deliberazione e un archivio dei procedimenti di interesse dello Sportello unico
- 5) iniziative di formazione, con lezioni teoriche ed esercitazioni tramite simulazione di casi concreti
- 6) una task force per facilitare la realizzazione di Sportelli unici in forma associata, da parte dei Comuni più piccoli
- 7) un Osservatorio sullo stato di realizzazione degli Sportelli unici.

Riferimenti

Dr. Pierciro Galeone, Responsabile Progetto "SI" – Sportello Impresa

Tel. 06/84893312 – e-mail: sportellounico@formez.it

Sportello telefonico: tel. 06/8840250, fax 06/84893282